



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
Alessandro ANZANI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lidio Bonifacio Latessa

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/17

STATUTO V.C.A.M.

Organizzazione di Volontariato

Volontariato Cittadino Assistenza di Monfalcone

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione – Principi generali - Sede - Durata

È costituito un Ente del Terzo Settore denominato Organizzazione di Volontariato - **Volontariato Cittadino Assistenza di Monfalcone** - di seguito denominato **O.d.V - V.C.A.M.** con sede a Monfalcone.

L'associazione non è riconosciuta ed è costituita a tempo indeterminato.

Svolge le proprie attività prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e si adegua al D.Lgs 117/2017 denominato **Codice del Terzo Settore**.

Art. 3 - Carattere associativo

L'O.d.V. - V.C.A.M. è una organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale svolgendo le proprie attività verso terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed alle attività dell'associazione.

L'associazione si ispira ai principi del Codice del Terzo Settore D.L. 3 luglio 2017 n° 117.

inedita
Spadaro Luigi

Art. 4 - Scopo, finalità e attività

L'attività dell'Associazione **O.d.V. - V.C.A.M.** trae origine da motivazioni di fede, ma vi possono far parte persone di qualsiasi ideologia o religione, purché animate da concreta solidarietà verso il prossimo.

L'Associazione intende operare in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche, senza sostituirsi ad esse, e mantenendo la propria autonomia ed identità, espressa dalla sua scelta fondamentale di servire la persona.

Le attività principali dell'associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 alla lettera a) e alla lettera i) del D. Lgs. 117/17:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n° 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 104, e alla legge 22 giugno 2016, n° 112, e successive modificazioni;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione **O. d. V. - V.C.A.M.** è costituita esclusivamente allo scopo di:

Ø Intervenire direttamente nelle situazioni di disagio, di vario tipo, presenti in città e altrove, quando è richiesto il suo specifico apporto.

Ø Operare in collaborazione con i Servizi Sociali del Territorio segnalando i casi problematici e richiedendo l'intervento delle strutture competenti.

Ø Promuovere la costituzione di una rete di solidarietà stimolando sia i Servizi di Assistenza sia sensibilizzando l'opinione pubblica sui problemi dell'emarginazione.

Ø Dare una formazione umana e professionale mediante corsi di preparazione specifica, aperti a soci, simpatizzanti e alla cittadinanza.

Ø Favorire il lavoro di rete dei gruppi operanti con analoghe finalità e promuovere nuove associazioni e/o iniziative in relazione alle esigenze emergenti nel Territorio.

Ø Sostenere ed affiancare adulti e/o nuclei familiari in difficoltà, su segnalazione ed in collaborazione con i Servizi Socio Sanitari, svolgendo attività di supporto ed accompagnamento sociale per la gestione di interventi di carattere economico.

Ø Svolgere presso la Struttura Comunale per anziani di Monfalcone ed altre Strutture attività di animazione a favore degli ospiti residenti e del Centro Diurno e sostenere e coordinare i gruppi che animano le funzioni religiose presso la residenza medesima.

Ø Fornire un servizio adeguato di informazioni in risposta alle varie problematiche pervenute presso lo sportello del "Punto d'Incontro".

Ø Intervenire direttamente con sostegno economico in situazioni di particolare disagio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è formato:

Dalle entrate che sono costituite come segue:

1. Dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 2. Da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 3. Da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
 4. Da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
 5. Dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di aprile di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7 - Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrazioni e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 - Responsabilità ed assicurazione

L'Associazione **O.d.V. - V.C.A.M.** risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9 - Qualifica Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese dei volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Ammissione soci

All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, religione e nazionalità, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione; il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. L'ammissione dei soci viene deliberata dall'Organo di amministrazione previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

- L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualifica di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 11 - Diritti degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati da almeno tre mesi, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi prendendone visione presso la sede sociale.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Hanno inoltre il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; di frequentare i locali dell'associazione; di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; e di concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività

Art. 12 - Doveri

Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile. La qualifica di socio è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 13 - Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, sia moroso può essere richiamato ovvero, nei casi più gravi, escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 14 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) L'assemblea.
- 2) L'Organo di amministrazione.
- 3) Il Presidente.

Art. 15 - Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal vicepresidente, e/o da persona designata dall'assemblea stessa. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente.

Art. 16 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, e da affiggersi presso la sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.

L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato dell'organo di amministrazione, al fine di eleggere i nuovi amministratori.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga necessario.

Art. 17 - Validità dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Finotline

Spoladore Luigi

Art. 18 - Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

Gli associati da almeno tre mesi, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a votare in assemblea. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto. L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Per le elezioni degli Organi di amministrazione ogni associato può avere al massimo la delega di altri tre associati.

È possibile lo svolgimento dell'assemblea anche da remoto solo se possibile l'identificazione del socio (vedi D.lg. 117/2017 art. 24. Comma 4)

Art. 19 - Verbalizzazione dell'assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20 - Compiti dell'assemblea

L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (ex art.21 c.3 C.C.);
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 21 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è composto da 5 (cinque) membri:

Presidente, Vicepresidente, Segretario-Tesoriere e due amministratori.

Il Presidente viene eletto direttamente dall'assemblea degli associati.

La stessa assemblea elegge gli altri 4 (quattro) componenti l'Organo di amministrazione.

Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, l'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Vicepresidente ed il Segretario -Tesoriere.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

L'Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto; non è ammessa delega.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto **contenente** l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma, e-mail o comunicazione telefonica.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Ai componenti degli organismi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 22 - Durata e funzioni

Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

L'Organo di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Organo di amministrazione:

- * Svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- * Predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- * Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- * Approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- * Sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- * Delibera l'ammissione e l'espulsione dei soci;
- * Provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23 - Il Presidente

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Art. 24 - Il Segretario

L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- ✓ Cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, e la tenuta e la conservazione dei rispettivi atti;
- ✓ Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- ✓ È responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- ✓ Provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- ✓ Svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

Art. 25 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi nella modalità della presa di visione diretta.

Spedire a Luigi

Spedire a Luigi

Art.26 - Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

Art.27 - Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo V

Il bilancio

Art. 28 - Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno e depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 29 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione.

Art. 30 - Scioglimento

L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'articolo 27 del c.c.:

- Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- Per le altre cause di cui all'art. 27 del cc,

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 31 - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.